

Diritto annuale 2024 - Nuove imprese

Le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti dal 1° gennaio 2024 pagano il diritto annuale al momento dell'invio della domanda. In alternativa, sarà possibile effettuare il versamento del diritto annuale di prima iscrizione nei 30 giorni successivi, utilizzando il modello F24.

Per il 2024 sono confermati gli importi del 2023

Sono stati confermati gli importi del diritto annuale degli anni precedenti e la maggiorazione del 20% per la realizzazione di progetti strategici.

Importi diritto annuale 2024 - nuove iscrizioni dal 1° gennaio 2024

Gli importi del diritto annuale, dovuti dalle imprese che chiedono l'iscrizione o l'annotazione nel registro delle imprese o che aprono nuove unità locali o sedi secondarie, sono i seguenti:

Tipo impresa

Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del registro imprese

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro imprese

Società semplici agricole

Società semplici non agricole

Società tra avvocati previste dal d.lgs. n. 96/2001

Società cooperativa

Consorzi

Enti pubblici e altri soggetti che si iscrivono in sezione ordinaria

Società di capitali

Società di persone

Soggetti iscritti al REA (repertorio economico amministrativo): enti non commerciali che esercitano in modo secondario e non natura commerciale (es.: associazioni, fondazioni, parrocchie, asili, eccetera) - solo per la sede -

Imprese con sede principale all'estero per ciascuna attività locale/sede secondaria

(*) Sono indicati gli importi arrotondati all'unità di euro.

Si ricorda che nel caso di iscrizione simultanea in sezione speciale di sede e unità locale occorre utilizzare gli

importi non arrotondati (€ 52,80 per la sede e € 10,56 per ogni unità locale); l'arrotondamento si effettua sull'importo totale dovuto.

Esempio: impresa individuale € 52,80 per la sede + 1 unità locale € 10,56 = € 63,36, che arrotondato diventa € 63,00 (e non € 53+ € 11= € 64).

Documentazione

- [Tabella importi diritto annuale 2024 per nuove iscrizioni al Registro imprese](#) [1] (110 kB)

Non rientrano in questa casistica gli iscritti per trasferimento di sede da altra provincia, i quali, nell'anno del trasferimento, devono versare il diritto annuale alla camera di commercio in cui erano iscritti al 1° gennaio, con le modalità previste per le "imprese già iscritte", cioè entro la scadenza del primo acconto delle imposte e, se iscritti alla sezione ordinaria, con calcolo dell'importo dovuto in base al fatturato dell'esercizio precedente.

Per i pagamenti all'atto dell'iscrizione sono consentite le seguenti modalità alternative:

- prepagato Telemaco;
- modello F24 entro 30 giorni dall'invio della domanda di iscrizione

[Esempio di compilazione del modello F24](#) [2] (110 kB)

Riferimenti normativi:

- [Nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 0383421 del 20/12/2023 - misure del diritto annuale anno 2024](#) [3]
- [Art. 28, c. 1, d.l. 24/06/2014, n. 90, convertito in legge 11/08/2014, n. 114](#) [4]
- [Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy pubblicato sul sito informatico del Ministero in data 17.04.20123 - maggiorazione](#) [5]

Ultima modifica: Giovedì 4 Gennaio 2024

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

ARGOMENTI

Source URL: <https://www.cn.camcom.it/diritto-annuale/diritto-annuale-2024/diritto-annuale-2024-nuove-imprese>

Collegamenti

[1] https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/Diritto_annuale/Importi%20diritto%20annuale%202024%20-%20nuove%20iscrizioni%20dal%201%C2%B0%20gennaio%202024.pdf

[2] https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/Diritto_annuale/f24%202024%20ok.pdf

[3] https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/Diritto_annuale/importi-Nota%2BDiritto%2BAnnuale%2B2024.pdf

[4] <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90!vig=>

[5] <https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-23-febbraio-2023-incremento-delle-misure-del-diritto-annuale-articolo-18-comma-10-legge-29-dicembre-1993-n-580-e-s-i-m>